

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra

Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, (dati di contatto del
referente:.....)

e

....., [da valutare] con sede legale in
....., P. IVA / nato a,
C.F....., (dati di contatto del referente:.....) di seguito,
congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la **Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol** e la/il
..... intercorre un rapporto di, in forza
del/della contratto/convenzione sottoscritto/a tra le Parti in data
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte della/del
....., di dati personali di cui la **Regione autonoma Trentino Alto
Adige/Südtirol** è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "*si applica al trattamento dei
dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento
nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell'Unione*";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "*Qualora un trattamento debba
essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "*Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è
istruito in tal senso dal Titolare...*";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "*I trattamenti da parte di un
Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che
vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la*

durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;

- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, “Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile”;

- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, “...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l’Autorità di controllo...”;

- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;

- a seguito delle garanzie offerte [se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, o le Certificazioni dallo stesso ottenute] e delle dichiarazioni rilasciate [ad es: menzionare il fatto di non aver subito attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5 anni, o altro periodo adeguato] dalla/dal, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

**Tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene quanto segue.**

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) la **Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol**, in qualità di “Titolare

del trattamento” (di seguito, il “Titolare”), nomina
“*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 3 – Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell’art. 45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile concernono *[vedi le definizioni di cui all'art. 4, nn. 13), 14), 15), all'art. 9 e all'art. 10 del Regolamento, specificando – per ciascuna tipologia individuata (“comuni”, “particolari categorie”, “sanitari”, “biometrici”, “genetici”, “relativi a condanne penali e reati”) – i dati trattati dal Responsabile]*
.....; le
categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano:;
.....;

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di *[specificare la finalità del trattamento]*
e potrà effettuare, *[opzione]* con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: *[specificare le operazioni consentite]* raccolta₁, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, ***[attenzione alla selezione di quelle in riquadro!]*** comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione.

[fatti salvi casi particolari] La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto.

Art. 4 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi europei (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della *privacy policy* del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. Il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano i dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;
- b) oltre ad assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, adottare tutte le misure richieste ai sensi del medesimo articolo dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Ciò premesso, il Responsabile dichiara di mettere in atto almeno le seguenti misure tecniche ed organizzative: *[per la relativa compilazione, vedi Nota A in calce]*

.....
.....

..... Qualora il trattamento riguardasse dati ex artt. 9 e/o 10 del Regolamento, il Responsabile applica le seguenti limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari:

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello *[opzioni: in relazione alla delicatezza del trattamento e ai costi, scegliere i seguenti livelli] “minimo”/“standard”/“alto”* di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo *Data Protection Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti.

In particolare, relativamente alla predisposizione della valutazione di impatto, nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;

f) in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè la Struttura regionale di merito, inviando il rapporto di *data breach* anche alla Struttura regionale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a quanto previsto dalla specifica *policy* regionale in tema di *data breach* che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale

informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), qualora gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la Struttura regionale direttamente coinvolta e a cui compete la decisione, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere;

g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, *[opportuno]* oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, provvedere alla nomina del *Data Protection Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento; *[un'ulteriore, eventuale, misura potrebbe consistere nell'individuazione, da parte del Responsabile, del "Data Privacy Correspondent", ovvero di un suo dipendente che, occupandosi della compliance in materia di privacy, informi periodicamente il Titolare (Referente privacy) attraverso un report sulle attività svolte (controlli, formazione, ecc.), magari con allegazione di documenti che provino tali adempimenti]*

h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone

annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30.2 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

l) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare (concernente, ad esempio, la restituzione dei dati), provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (certificando al Titolare di aver ottemperato in tal senso), a meno che il diritto europeo o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli. Sino a quando i dati non sono cancellati (o restituiti), il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Contratto.

Art. 5 – [OPZIONE 1, autorizzazione preliminare specifica] Il Responsabile non può subcontrattare a un sub-Responsabile i trattamenti da effettuare per conto del Titolare conformemente al presente Contratto senza la previa autorizzazione specifica scritta dello

stesso Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno *[precisare il congruo periodo di tempo]* giorni prima di ricorrere al sub-Responsabile in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-Responsabili autorizzati dal Titolare sono allegati al Contratto. Le Parti tengono aggiornato tale allegato.

[OPZIONE 2, autorizzazione scritta generale] Il Responsabile ha l'autorizzazione generale del Titolare per ricorrere a sub-Responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile informa specificamente per iscritto il Titolare di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili con un anticipo di almeno *[precisare il congruo periodo di tempo]* giorni, dando così al Titolare il tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabile/i in questione. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della connessa disciplina nazionale. Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile si assicura che il sub-Responsabile rispetti gli obblighi a cui lo stesso Responsabile è soggetto a norma del Contratto e del Regolamento.

Il Responsabile comunica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile, degli obblighi contrattuali. Laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi contrattuali, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare.

Il Responsabile concorda con il sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente

cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Art. 6 – In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 7 – Il Contratto avrà termine il [*inserire lo stesso termine del rapporto contrattuale principale*]; in forza del collegamento con il/la contratto/convenzione di cui in premessa, la risoluzione o il recesso del/della stesso/a contratto/convenzione produrrà medesimo effetto sul presente Contratto.

Art. 8 – Fatte salve le disposizioni del Regolamento, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono ai sensi del Contratto, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole, o non sia risolto il Contratto stesso. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni: (a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare ai sensi del comma precedente e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; (b) il Responsabile violi in modo sostanziale, o persistente, le presenti clausole, o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale, o delle prescrizioni dell'Autorità di controllo; (c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente, o della/e Autorità di controllo competente/i per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del Contratto, o del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale.

Il Responsabile ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, in conformità al precedente Art. 3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del Contratto il Responsabile, dovrà agire nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 4, lett. I).

Art. 9 – Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

.....
Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 – diligenza professionale

Art. 5 – restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi

Art. 6 – limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 8 – Facoltà di risoluzione

Art. 9 – Foro competente

.....
Num. prog. 106 di 107

[NOTA A – si riporta l'elenco di cui all'allegato III della Decisione (UE) 2021/915 "Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati". Come ribadito anche dalla relativa nota esplicativa, "Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente". Pertanto, ogni misura di seguito indicata deve essere esplicitata con adeguata descrizione (ad esempio: "misure di protezione dei dati durante la trasmissione, mediante crittografia end-to-end...", oppure, "misure di identificazione e autorizzazione dell'utente, mediante password di almeno 12 caratteri alfa numerici..."). Nel caso delle misure organizzative, per eventuali esempi si rinvia alla lettura della Delibera G.P. n. 54/2019, rammentando come la formazione dei soggetti autorizzati, o l'adozione di un sistema di gestione privacy che preveda adeguate procedure nell'adempimento dei rispettivi compiti, rappresentino un possibile esempio. Per ulteriori esplicazioni delle misure di seguito indicate, vedasi anche le misure indicate nell'allegato B di cui al previgente D. Lgs. n.196/2003, nonché le soluzioni proposte nel riquadro in calce.

Devono essere descritte anche le misure tecniche ed organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

E' necessario rammentare, inoltre, che, per i trasferimenti a sub-Responsabili del trattamento, è necessario descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il sub-Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.]

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai Responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Esempi di possibili misure:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;

- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

L'Operatore economico

Il Legale Rappresentante

- sig. _____ -

REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Gabriele Morandell

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.